

Tutele crescenti. Cosa resta dopo quasi un decennio?

LINK: <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/30/tutele-crescenti-resta-decennio>

Tutele crescenti. Cosa resta dopo quasi un decennio? Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza Registrati subito per archiviare il contenuto nella tua area personale Registrati Oppure Accedi Contenuto riservato agli abbonati a Ipsoa Quotidiano Premium Per archiviare il contenuto integrale nella tua area personale devi essere abbonato. Abbonati Oppure Accedi Il servizio è riservato agli utenti registrati Registrati, è gratis Oppure Accedi Contenuto riservato agli abbonati a Ipsoa Quotidiano Premium Per stampare il contenuto integrale devi essere abbonato. Abbonati Accedi Oppure Stampa l'estratto Il servizio è riservato agli utenti registrati Registrati, è gratis Oppure Accedi Contenuto riservato agli abbonati a Ipsoa Quotidiano Premium Per scaricare il PDF del contenuto integrale devi essere abbonato. Abbonati Oppure Accedi La tutela in caso di illegittimità del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti ha subito un laborioso percorso emendativo non soltanto ad opera della

Corte costituzionale, ma anche dall'aumento delle soglie previste per l'indennità risarcitoria ad opera del decreto Dignità. Ne risulta un assetto non più rispondente alle premesse che avevano ispirato il provvedimento iniziale con i limiti propri della disciplina precedente sulla differenziazione delle tutele fondate sul mero dato della consistenza occupazionale. Sopravvive, però, il nocciolo duro costituito dal superamento del dogma della tutela reintegratoria, che non è stato intaccato nemmeno dalla Corte costituzionale, e quindi può considerarsi acquisito e metabolizzato dall'ordinamento italiano: in ciò allineato all'Europa. La prospettiva? Quella sollecitata dalla Corte costituzionale, da ultimo anche con la sentenza n. 22/2024: una riforma complessiva della materia in un'ottica di profonda innovazione, sganciata da dogmi o pseudo tali, retaggio di un tessuto imprenditoriale non più attuale. Il recente, ed ultimo in ordine di tempo, intervento della Consulta - se si esclude la che ha dichiarato infondata la questione sottoposta alla sua attenzione - fornisce

l'occasione per tornare sul tema delle conseguenze che l'ordinamento riconnette alle ipotesi di invalidità del licenziamento che nel corso degli ultimi anni, quanto meno dal 2012 in avanti, ha visto una profonda evoluzione in direzione - quanto meno nelle intenzioni dei Legislatori - del superamento della tutela reintegratoria come strumento rimediale, a favore di una tutela di tipo indennitario/risarcitorio dal valore predeterminato o quanto meno predeterminabile. Tale processo evolutivo ha trovato il suo culmine nella disciplina dettata dal , attuativa della , meglio noti rispettivamente come contratto a tutele crescenti e Jobs act. Le intenzioni dei Legislatori si sono più volte 'scontrate' con lo scrutinio della Corte Costituzionale che, nel tempo, ha largamente rimodellato il testo delle norme in parte alterandone contenuto e ratio. Per comprendere come gli interventi della Corte costituzionale abbiano influito sul quadro normativo originario occorre muovere dalla descrizione, per quanto sommaria, della logica che presiedeva alla formulazione delle norme del 2015. Senza soffermarci

sui dettagli, preme qui rilevare come l'idea di fondo fosse quella di introdurre un meccanismo nel quale la reintegrazione rappresentasse una ipotesi residuale, espressione dei vizi 'più gravi' che possono inficiare il licenziamento. Le altre ipotesi di illegittimità ed, in particolare, tutte quelle afferenti al licenziamento per motivo oggettivo erano sanzionate esclusivamente con un'indennità risarcitoria. Nell'ottica della conoscibilità del 'costo' dell'illegittimità del provvedimento espulsivo era previsto un meccanismo in cui l'indennità era direttamente proporzionale all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato fino al raggiungimento di un tetto massimo fissato dal medesimo complesso normativo. Il contratto a tutele crescenti nella formulazione originaria, infatti, prevedeva diverse soglie e differenti meccanismi di calcolo in ragione del vizio che affliggeva il licenziamento e delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro recedente. Da ultimo, viene prevista una specifica disciplina per i vizi nell'ambito del licenziamento collettivo. A fronte di questo impianto, applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, dal 2018 si è

riscontrata un'opera emendativa ad opera della Corte costituzionale. Il primo intervento, e certamente quello più significativo ai fini della destabilizzazione di quell'impianto, si ha ad opera della sentenza n. 194 del 2018 con la quale - ponendosi in controtendenza rispetto ad un pressoché identico caso sottoposto all'attenzione della Corte costituzionale francese - si dichiara l'illegittimità costituzionale del meccanismo automatico che lega il risarcimento per l'illegittimità del licenziamento al solo elemento dell'anzianità di servizio. In particolare, veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 18 del CCNL fissava l'indennità risarcitoria «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Analogo animus demolitorio si è poi manifestato nella dichiarazione di illegittimità della sentenza n. 183/2022 con riferimento ai vizi formali, e poi in due sentenze pronunciate in materia di licenziamento per motivo oggettivo nel regime dell'art. 18 dello Statuto come riformato dalla Legge Fornero del 2012, riferite, la prima (n. 59 del 2022), all'asserito potere ('anziché dovere') del Giudice di

applicare la tutela reintegratoria in caso di manifesta insussistenza del motivo oggettivo, e la seconda (n. 183/2022) all'asserita inconcepibilità logica di una valutazione dell'insussistenza in termini gradati e non binari. Non sono mancate le pronunce di inammissibilità, che quindi non mette conto qui richiamare, con l'eccezione di quella n. 183/2022, in cui la Consulta esprime il suo pensiero sul complessivo assetto della materia (assetto in parte riconducibile - si potrebbe aggiungere - alle sue stesse sentenze). La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulle censure riguardanti la disciplina dell'illegittimità del licenziamento nel caso in cui i datori di lavoro non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 dello Statuto, pur dichiarandole inammissibili perché dirimibili solo con un intervento del Legislatore, ha affermato che 'il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, che, a ben vedere, non rispecchia di per sé l'effettiva forza economica del datore di lavoro, né la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una

liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete'. Invero, in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari. Il criterio incentrato sul solo numero degli occupati non risponde, dunque, all'esigenza di non gravare di costi sproporzionati realtà produttive e organizzative che siano effettivamente inidonee a sostenerli. Il limite uniforme e invalicabile di sei mensilità, che si applica ai datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attività tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, sprovvisto di per sé di una significativa valenza. Nella stessa decisione, come già avvenuto con la sentenza n. 150/2020, la Corte costituzionale sollecita un intervento complessivo del Legislatore sulla materia evidenziando che occorrerebbe intervenire sia sui criteri distintivi fra i regimi applicabili, ma anche sulla funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le diverse fattispecie. In questo quadro si colloca il più recente degli interventi

della Consulta () che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell' , comma 1, del nella parte in cui riconosceva la tutela reintegratoria piena ed illimitata solo ai casi di nullità 'espressamente' previsti dalla legge.